



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 20

Riunione del 2 febbraio 2011

18.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Ass.ne Volley Frecce Azzurre n.p. persona del Presidente p.t.
- Maurizio Nucera n.q. di Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

--oOo--

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Maurizio NUCERA:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio Ass.ne Volley Frecce Azzurre, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, effettuato il tesseramento dell'atleta Angela STELITANO senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta";*
- **Ass.ne Volley Frecce Azzurre:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 10 Febbraio 2010.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 30/11/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società Volley freccie Azzurre, aveva fatto pervenire una richiesta, in data 29/11/2010, a mezzo della quale richiedeva l'annullamento del primo tesseramento relativo all'atleta Angela Stelitano, già effettuato dalla società incolpata in data 09/09/2010.

L'Ufficio Tesseramento, pertanto, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 09/09/2010, il primo tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava detto tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare un primo tesseramento, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento, atteso che le procedure di tesseramento *on line* e le relative norme di applicazione, non possono essere ignorate dai Sodalizi, tenuto conto, tra l'altro, che tali procedure di tesseramento, salvo lievi variazioni succedutesi nel tempo, sono adottate dalla Fipav da più stagioni sportive e facilmente desumibili dalle norme e regolamenti federali.

Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva



di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti del procedimento, laddove di fa espresso riferimento ad un successivo ripensamento dell'atleta al tesseramento con la società incolpata e della volontà della stessa, nell'imminenza dell'inizio del campionato, di praticare l'attività in altra società sportiva.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Maurizio Nucera la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio Ass.ne Volley Frecce Azzurre, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Costanza Acciai", is positioned below the typed name of the President.

Roma, 10 febbraio 2011